

ALLEGATO DI LETTERA “B” alla Determina n. _____ del _____._____

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE
PROFESSIONALIZZANTI PRESSO SOGGETTI OSPITANTI IN TERRITORIO
ITALIANO NON INCLUSI NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA DELL'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI FIRENZE

- L'Università degli Studi di Firenze, codice fiscale n. IT01279680480, nella
persona del Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana, Prof.ssa
Betti Giusti, delegata alla firma dal Rettore legale rappresentante
dell'Università con delibere del Senato Accademico del 23 maggio 2018 e del
Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2018, domiciliata per la sua carica
in Firenze, Largo Brambilla 3 - di seguito “Università”;

e

- L'Azienda USL Toscana Centro con sede legale in Firenze, Piazza Santa
Maria Nuova n. 1, codice fiscale 06593810481 di seguito denominata
“Soggetto ospitante”, rappresentata legalmente dal Direttore Generale Ing.
Valerio Mari, che delega alla firma della presente convenzione il Direttore
Dipartimento Risorse Umane Dott.ssa Ginevra Occhiolini, come da formale
atto di delega di cui alla Delibera n. 522 del 15.05.2024 - di seguito “soggetto
ospitante” entrambe congiuntamente denominate “Parti” –

Visto Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. – attuazione della
direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE e in particolare gli

articoli 34 e seguenti;

Visto il Decreto Interministeriale n. 68 del 4/02/2015 – Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria; o il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/6/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

Visto il D.M. 68/2015, in particolare l'art. 3 che, dopo aver specificato che le scuole di specializzazione hanno sede presso le Università, stabilisce che la rete formativa sia definita su base regionale o interregionale, di norma tra regioni viciniori, in base a specifici accordi o protocolli di intesa promossi dalle università interessate.

Visto il Decreto Interministeriale n. 402/2017 che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate specifiche convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Premesso che in base allo stesso decreto le strutture ospitanti devono essere necessariamente pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale;

Considerato che le strutture sopra richiamate del soggetto ospitante non costituiscono struttura della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo e possiedono ulteriore capacità ricettiva – in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali – in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo convenzionato che frequentano tale struttura;

Tenuto conto che il Direttore della Scuola di Specializzazione in

Radiodiagnostica, Prof. Livi ha approvato, e il Consiglio della Scuola ratificherà nella prima seduta utile, lo svolgimento dell'attività formativa fuori rete ed ha accertato l'interesse del **Dott. Venuti Gabriele Simone** a svolgere un periodo di stage formativo presso l'Ente, predisponendo il relativo piano delle attività formative del tirocinante in formazione specialistica.

Tutto ciò premesso Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2 Finalità

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso la SOS Radiologia del P.O. Ospedale San Giovanni di Dio (FI) di cui è Responsabile, il Dott. Venuti Simone Gabriele, CF: VNTGRL94R28D862T, (di seguito denominato anche "tirocinante"), iscritto al III (terzo) anno della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell'Università degli Studi di Firenze, per lo svolgimento di attività professionalizzanti al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi come riportati nel piano formativo individuale allegato.

Art. 3 Durata

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella della durata dell'attività professionalizzante dello specializzando, indicato **dal 01/11/2024 al 31/05/2025**

2. Eventuali proroghe potranno essere concordate tra le parti mediante scambio di corrispondenza.

Art. 4 Luoghi e tempi

1. L'Ente mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della SOS Radiologia del P.O. Ospedale San Giovanni di Dio (FI), con orario di

accesso secondo accordi con il Responsabile della struttura.

Art. 5 Natura giuridica del rapporto di tirocinio

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ma è finalizzato all'apprendimento delle competenze e allo svolgimento di attività formative professionalizzanti previste dal regolamento della Scuola.

2. Il tirocinante, tenuto a frequentare la SOS Radiologia del P.O. Ospedale San Giovanni di Dio (FI) e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti, svolgerà i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Direttore della Scuola con il Responsabile della struttura convenzionata.

3. Le attività formative svolte dal tirocinante in formazione specialistica sono in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Scuola di cui al piano formativo individuale.

4. In nessun caso il tirocinante in formazione potrà essere impegnato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Art. 6 Tutor aziendale di riferimento

1. L'attività del tirocinante in formazione specialistica si svolge sotto la guida del Dott. Filippo Pasquinelli indicato come tutor di riferimento della SOS Radiologia del P.O. Ospedale San Giovanni di Dio (FI).

Art. 7 Monitoraggio e frequenza dell'attività formativa

1. L'attività di formazione è seguita e verificata dal Dott. Miele Vittorio tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di Responsabile didattico-organizzativo.

2. Il Dirigente Responsabile della U.O. del soggetto ospitante Ente, presso la quale il tirocinante in formazione specialistica espleta le attività assistenziali

previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

3. Il Dirigente Responsabile della U.O. del soggetto ospitante avrà cura di rendicontare le presenze/assenze del tirocinante in formazione specialistica e trasmettere il relativo tabulato all'Università.

4. A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal tirocinante in formazione specialistica in particolare rispetto alle attività formative previste nel progetto formativo.

Art. 8 Obblighi del tirocinante in formazione specialistica

1. Durante lo svolgimento dello stage il tirocinante in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi in essa indicati. Ai sensi dell'art. 40 del D. L.gs. n. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal tirocinante in formazione specialistica, nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; essi partecipano, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività sanitarie della U.O. per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi o istituzionali di struttura, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Azienda nonché con il Responsabile della struttura convenzionata.

2. Le attività formative, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

3. Nell'ambito della struttura convenzionata il tirocinante in formazione

specialistica è tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 9 Tutela assicurativa

1. La copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività assistenziale svolta dal tirocinante in formazione specialistica, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, è a carico del soggetto ospitante con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale ai sensi dell'art. 41 comma 3° del D. Lgs. n. 368/1999.

Art. 10 Prevenzione e Sicurezza

1. L'Università degli Studi di Firenze ha l'obbligo di:

- formare il medico in formazione specialistica, prima dell'inizio dell'attività formativa, sulla legislazione antinfortunistica, nonché sulla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro ai sensi del D.lgs.81/08 smi e accordo Stato Regioni del 2011;

- far espletare la sorveglianza sanitaria, a cura del medico competente prevista dal D.Lgs. 81/2008. Il medico specializzando per poter essere ammesso all'espletamento dell'attività formativa deve essere provvisto del "Giudizio di Idoneità" finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

2. Sarà cura del soggetto ospitante fornire al medico specializzando le informazioni necessarie a conoscere i rischi professionali a cui è esposto anche in relazione alla attività e alle misure di prevenzione e sicurezza adottate da parte dell'Ente, nonché a fornire gli eventuali dispositivi di protezione individuali con l'eventuale addestramento per i DPI salvavita.

3. Il medico specializzando è tenuto ad adottare, comportamenti che tutelino la

salute e la sicurezza personale, dei Dipendenti dell'Azienda e dell'ambiente, secondo le istruzioni ricevute dal Direttore dell'Unità Operativa o dal Tutor o altra figura preposta.

Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, ai fini del coordinamento e per l'ottimizzazione della radioprotezione in osservanza agli articoli 109 "Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti", 112 "Obblighi del datore di lavoro di lavoratori esterni" e 113 "Obblighi degli esercenti zone classificate che si avvalgono di lavoratori esterni" del D.Lgs. 101/2020 e smi., si definiscono nel seguito le specifiche competenze a carico dell'Università e del Soggetto Ospitante.

L'Università di Firenze, in quanto Datore di lavoro, provvede a tutelare il suddetto personale ottemperando alle disposizioni previste a proprio carico dal D. Lgs. 101/2020.

In particolare, l'Università, in osservanza agli art. 109, 111 "Informazione e formazione dei lavoratori" e 112 del medesimo decreto, sottopone il medico in formazione a:

- sorveglianza medica da parte del Medico Autorizzato nominato dall'Università;
- valutazione del rischio radiologico e classificazione avvalendosi del proprio Esperto di radioprotezione.

L'Università trasmette al soggetto ospitante le informazioni relative a:

- classificazione ai fini della radioprotezione e relativo vincolo di dose,
- idoneità medica
- nominativo e indirizzo e-mail dell'Esperto di radioprotezione e del Medico Autorizzato,

- ogni altra informazione che fosse richiesta dal Soggetto ospitante.

Laddove il medico in formazione fosse classificato esposto di categoria A, l'Università provvede a istituire e consegnare all'interessato il libretto personale di radioprotezione. I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle norme di radioprotezione dell'Università e di quelle vigenti presso il Soggetto Ospitante.

Il Soggetto Ospitante a sua volta, sulla base di quanto disposto dall'art. 113 del citato D.Lgs. 101/2020, relativamente agli aspetti operativi per la radioprotezione dei medici in formazione, provvede a:

- fornire al medico in formazione dei mezzi di sorveglianza dosimetrica adeguati alla tipologia di esposizione presso i propri impianti e in base alle disposizioni del proprio Esperto di radioprotezione;

- verificare l'adeguatezza della classificazione avvalendosi del proprio Esperto di radioprotezione;

- comunicare periodicamente all'Esperto di radioprotezione dell'Università le valutazioni di dose all'operatore;

- ove il medico in formazione fosse classificato esposto di categoria A provvede a registrare sul libretto personale di radioprotezione le valutazioni di dose o, se non possibile al termine del tirocinio, a trasmettere, nel tempo tecnicamente necessario, i dati di esposizione a termine dell'esposizione per la trascrizione sul libretto a cura dell'Esperto di Radioprotezione dell'Università;

- fornire al medico in formazione una formazione e un'informazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona classificata ove la prestazione va effettuata;

- fornire al medico in formazione specifiche formazioni e informazioni in

relazione alle attività da svolgere nella zona classificata ove la prestazione va effettuata nonché alla formazione specifica sulle procedure e le norme di comportamento da adottare in condizioni di emergenza in vigore presso i propri impianti, nonché ad informare l'Università di ogni situazione incidentale che coinvolga i medici in formazione al fine dell'adozione di eventuali misure di tutela che fossero necessarie.

Gli Esperti di radioprotezione dell'Ente Ospitante e dell'Università potranno adottare specifici accordi, anche mediante semplice scambio di corrispondenza ai fini dell'ottimizzazione della radioprotezione.

Qualora le informazioni fornite nell'ambito del presente accordo contrattuale debbano essere integrate in relazione all'emergere di nuove situazioni di esposizione, Università ed Esercente provvederanno tempestivamente a scambiarsi le pertinenti informazioni; in particolare l'Università informerà immediatamente l'Esercente nel caso di non idoneità all'attività con esposizione a rischio radiologico manifestatasi in data successiva alla firma del presente accordo.

Si rimanda alla sottoscrizione di addendum specifico per gli adempimenti di cui agli art 112 e 113 del D. Lgs 101/2020 e s.m.i.

Art. 11 – Mensa, parcheggio e uniformi di servizio

1. Il soggetto ospitante assicura agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa ed al parcheggio, il cui costo, se usufruito, rimane a totale carico dello specializzando, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 12 – Recesso

1. Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per

iscritto con motivato preavviso da inoltrare via PEC o con altro mezzo idoneo.

Art. 13 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi Firenze.

Art. 14 – Imposta di bollo e di registro

1. La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2 nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23 gennaio 2004.

2. L'imposta di bollo è a carico dell'Università degli Studi di Firenze e verranno assolte in maniera virtuale come da autorizzazione della Agenzia delle Entrate n. 100079/1999. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 15 – Foro di competenza

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario tra le parti.

Art. 16 – Privacy e Protezione dei dati personali

1. Le Parti garantiscono la riservatezza delle informazioni, la protezione e il trattamento dei dati personali e il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di privacy, dal Regolamento Europeo (UE)

2016/679, esclusivamente per l'attuazione e nell'ambito della presente convenzione, unicamente per le finalità previste dalla stessa e secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza.

2. I dati personali saranno trattati dai soggetti autorizzati e comunicati ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche e nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea.

Art. 17 - Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

1. Le parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n. 62/2013 e D. Lgs n. 33/2013), nello specifico:

- al rispetto del Piano triennale integrato di attività e organizzazione (PIAO 2024-2026) dell'Azienda USL Toscana Centro, approvato con Delibera DG. 94 del 31/01/2024 - al rispetto del Codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro (quest'ultimo di cui alla Delibera DG n.91 del 30/01/2024) applicabili per la parte di specifica competenza e messi a disposizione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente".

2. Le Parti sono tenute a far rispettare ai soggetti coinvolti le norme sulle incompatibilità del personale e pantouflage ai sensi L. 662/96 e/o del D.Lvo 165/2001 art. 53, e L.412/91.

3. Nelle seguenti sezioni dei siti delle Parti, sono reperibili le istruzioni e la modulistica per rendere le segnalazioni di illeciti (Whistleblowing):

- AUSL Toscana Centro: Amministrazione trasparente - Whistleblowing - Procedura di segnalazione illeciti e modulistica

- Università degli Studi di Firenze: Segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing

Art. 18 – Modalità di stipula

1. La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC, ai seguenti indirizzi:

- Azienda USL Toscana Centro: formazione.uslcentro@postacert.toscana.it

- Università degli studi di Firenze: saluteumana@pec.unifi.it

Letto, confermato e sottoscritto

Firenze, _____

Per L'Azienda USL Toscana Centro

Per delega del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore Dipartimento Risorse Umane

(Dott.ssa Ginevra Occhiolini)

f.to digitalmente

Per L'Università degli Studi di Firenze

il Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana

Prof. ssa Betti Giusti

f.to digitalmente